



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SETTORE VII - PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA -
TURISMO



REGOLAMENTO PER I SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. DEL

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.1. Il presente regolamento - nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020 "*Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia*" volta a favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata dei servizi educativi sul territorio - disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio del Comune di Montalto di Castro.

1.2. I Servizi educativi, di seguito indicati come "servizi per la prima infanzia", sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), e c), nn. 1, 2 e 3, della l.r. n. 7 del 5 agosto 2020, e, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi.

1.3. I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di proposte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche mediante il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

Articolo 2

Finalità

2.1. Le finalità generali dei servizi per la prima infanzia, che costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, sono le seguenti:

- a. Accogliere le bambine ed i bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, concorrendo efficacemente con la famiglia alla loro educazione, socializzazione e formazione che costituisce, peraltro, la parte attiva e consapevole nella programmazione e nella gestione del progetto educativo;
- b. Sollecitare le capacità creative, cognitive, affettive e sociali dei bambini, assicurando loro le opportunità per un adeguato sviluppo psico-fisico ed affettivo;
- c. Collaborare e sostenere la famiglia al fine di favorire lo sviluppo della personalità del bambino;
- d. Facilitare i processi di crescita, di socializzazione e di apprendimento delle bambine e dei bambini in vista dell'inserimento nella scuola dell'infanzia, fondando il progetto educativo sul principio della continuità pedagogica;
- e. Integrare precocemente le bambine ed i bambini con disabilità, nonché bambine e bambini che si trovano in situazioni di difficoltà affettive, socio-economiche, ambientali;
- f. qualificare l'intervento del Comune nell'educazione permanente;
- g. favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori.

2.2 L'Amministrazione comunale recepisce tali principi fondamentali e, nei limiti delle proprie competenze, riconosce alla bambina ed al bambino come persona e cittadino avente il diritto alla vita, il diritto alla

propria identità, il diritto ad avere una famiglia, il diritto alla libertà di ogni forma di espressione, il diritto al gioco, il diritto all'educazione, il diritto al benessere sociale, spirituale, morale e il diritto alla salute fisica e psichica. Per il perseguimento di tali finalità, l'amministrazione, attiva, anche in sinergia con altri enti, associazioni o organismi istituzionali, forme di ascolto, tutela e garanzia, rimuovendo ogni ostacolo e discriminazione e creando le condizioni per l'avvio di processi educativi in cui la bambina ed il bambino possa esprimere le sue potenzialità e formare la sua identità.

Articolo 3

Destinatari

3.1. Destinatari dei servizi educativi sono i bambini e le bambine residenti nel Comune di Montalto di Castro, senza distinzione di razza, nazionalità, genere, religione, condizioni psicofisiche socio economiche, nelle fasce d'età stabilite dalle vigenti disposizioni in merito e comunque compatibilmente con le effettive condizioni di ricettività e accoglienza delle strutture, di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi.

3.2. Agli effetti dell'applicazione della disposizione di cui al punto 3.1, si considerano residenti tutti coloro che hanno già acquisito la residenza. Ai medesimi effetti, vi sono equiparati i bambini e le bambine non residenti nel Comune di Montalto di Castro il cui genitore presti attività lavorativa continuativa nel territorio comunale.

3.3 In conformità con la normativa regionale, i servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e con i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.

TITOLO II - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Articolo 4

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – INDIRIZZI GENERALI

4.1 Il Comune, in conformità e nel rispetto della normativa in vigore, ha la responsabilità di autorizzare ed accreditare i servizi per l'infanzia sia a gestione pubblica che privata, in modo tale che costituiscano un "sistema" orientato a comprendere i bisogni delle famiglie e rispondere alle loro esigenze.

4.2. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi pubblici e privati riconducibili alle tipologie previste dalla sopra richiamata normativa della Regione Lazio circa i servizi per l'infanzia che ne disciplina, altresì, modalità di rilascio per l'autorizzazione, all'apertura e al funzionamento.

Nello specifico si annoverano tra tali servizi:

- nido e micronido
- spazio gioco
- nido domestico
- centri per bambini e famiglie.

4.3 Tutti i servizi per la prima infanzia, di cui alle tipologie indicate nella normativa regionale, devono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e funzionamento sia per le unità di offerta già in esercizio che per le unità di offerta di nuova istituzione.

4.4 Per le unità di offerta già in esercizio, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.5 Per le unità di offerta di nuova istituzione, la domanda di rilascio dell'autorizzazione può essere presentata in qualsiasi momento, ma comunque sempre prima dell'avvio dell'attività e subordinata all'ottenimento della stessa.

4.6 Per le procedure di autorizzazione, rinnovo, revoca e sospensione si rinvia alla normativa regionale vigente.

Articolo 5

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

5.1. Con riferimento ai servizi educativi, la forma di gestione è individuata all'interno delle possibilità previste nel quadro della normativa regionale attuativa della politica generale educativa e formativa della prima infanzia, che a titolo non esaustivo potranno essere: gestione diretta, appalto, concessione, convenzione etc.

La forma di gestione deve tener conto anche della partecipazione sociale attraverso la previsione dei seguenti organismi:

- assemblea dei genitori;
- comitato di gestione;
- gruppo educativo.

La Giunta con apposito atto di indirizzo individua la forma di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, fornendo al Responsabile del Servizio competente tutti gli elementi necessari per l'esecuzione dello stesso.

Articolo 6

ASILO NIDO: LE CONVENZIONI

6.1. Il Comune, nel caso di scelta di gestione convenzionale, al fine di qualificare l'offerta comunale complessiva dei servizi educativi per la prima infanzia, stipula apposita convenzione con i soggetti gestori di nidi privati accreditati e attivi sul territorio comunale.

6.2. L'ente a tal fine istituisce l'Albo delle strutture accreditate. Per l'iscrizione in tale albo i gestori privati presentano apposita istanza, sulla base di un modello predisposto dall'Ente contenente i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle stesse.

L'iscrizione all'albo ha durata pari a quella dell'autorizzazione al funzionamento e deve essere rinnovata insieme a questa.

6.3. Il Comune, ricevuta l'istanza di iscrizione, avvia la procedura di accreditamento finalizzata al successivo convenzionamento degli asili nido privati che risultano regolarmente autorizzati all'esercizio di tale attività

ed in possesso dei requisiti necessari ad assicurare l'erogazione del servizio secondo le modalità ed i criteri previsti nello schema di Convenzione.

6.4. Le convenzioni disciplinano i rapporti tra le parti ed in particolare: durata della convenzione, limite dei posti messi a disposizione di ciascuna struttura, contributo mensile alla spesa di gestione del servizio educativo, tempi e modalità della rendicontazione della spesa da parte dei soggetti convenzionati, nonché gli ulteriori obblighi a carico del Gestore dell'asilo nido previsti dalla normativa di settore.

Articolo 7

CRITERI DI AMMISSIONE – ISCRIZIONI

7.1 La normativa regionale in materia, regola il calendario annuale di funzionamento degli Asili Nido. I Nidi sono aperti dal lunedì al venerdì con orario di massima dalle ore 7,00 alle ore 18.00. In tale contesto, ove si rendesse necessario, dopo aver accertato le esigenze dell'utenza manifestate ogni anno all'atto dell'iscrizione, si potrà articolare diversamente, in convenzione, il funzionamento orario dei nidi.

7.2 L'apertura delle iscrizioni verrà annualmente comunicata a tutta la potenziale utenza, mediante Avviso pubblico contenente termini e modalità di presentazione delle domande. Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore ai posti disponibili, verrà predisposta apposita graduatoria di accesso.

Alle domande di ammissione viene attribuito un punteggio secondo i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale in base a ISEE e/o situazione familiare e/o lavorativa. La mancata completezza o l'inesattezza dei dati rispetto a quanto richiesto comporterà il non riconoscimento del relativo punteggio.

L'ufficio competente procederà ad effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e con criteri organizzativi stabiliti dall'Amministrazione comunale. La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione immediata dalla graduatoria, tranne nel caso in cui la dichiarazione mendace non comporti modifica del punteggio attribuito o non arrechi danno ad altri beneficiari.

All'interno di ciascuna fascia di punteggio, le domande vengono ordinate favorendo gli ISEE più bassi.

Al fine di garantire l'inserimento contemporaneo di fratelli/sorella, è consentito lo scorrimento di graduatoria per consentire l'ammissione degli stessi.

La graduatoria verrà formulata dal Responsabile dell'ufficio competente.

Il soggetto gestore del servizio educativo di prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni tardive, ovvero oltre il termine di iscrizione, qualora sussistano posti disponibili.

Articolo 8

RETTE DI CONTRIBUZIONE

8.1 Le rette di contribuzione vengono definite annualmente dalla Giunta Comunale con l'approvazione di tariffe secondo i canoni di cui alla DGR n. 672 del 19/10/2021 e/o successive modifiche e/o integrazioni.

Nel caso di richiesta da parte di nuclei familiari per due o più fratelli si applica una riduzione dal 30% al 50% sul secondo figlio in base alle fasce Isee individuate con provvedimento di Giunta Comunale.

La famiglia è tenuta al pagamento della retta ogni mese fino al momento della chiusura estiva dell'asilo nido, anche in caso di prolungata assenza del bambino, a meno che non presenti rinuncia al servizio o certificato medico.

Nei mesi di attività ridotta per le festività natalizie e pasquali o in caso di ammissione in corso di mese, la retta viene proporzionalmente ridotta.

Non è consentito alle famiglie il pagamento della retta al sol fine di conservare la disponibilità del posto.

Su motivata richiesta del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Montalto di Castro sono esonerate dal pagamento della retta le famiglie in condizioni economiche particolarmente grave, già segnalate dai competenti servizi.

Articolo 9

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 dello Statuto comunale, diverrà esecutivo trascorsi 15 (quindici) giorni consecutivi, dalla avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale.